

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 336

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
(POLI BORTONE)

di concerto col Ministro delle finanze
(TREMONTI)

col Ministro del tesoro
(DINI)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
(URBANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994,
n. 314, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel
mercato agricolo - E.I.M.A.

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	7
Testo del decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'ultimo decennio l'ordinamento nazionale ha trasferito sistematicamente e costantemente poteri e funzioni in materia di agricoltura all'ordinamento comunitario; a questo passaggio ha corrisposto una dilatazione del ruolo dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA - cui non è seguita una sua ristrutturazione, ed essa si trova oggi a svolgere i propri molteplici compiti attraverso meccanismi obsoleti e regidi.

Con l'instaurazione della nuova politica comunitaria che ha introdotto il sistema degli aiuti al reddito, l'AIMA diventa controparte operativa e finanziaria di milioni di produttori agricoli che all'Azienda di Stato attendono un servizio essenziale per la loro sopravvivenza; per fare un esempio, solo nel settore degli aiuti al reddito ai produttori nazionali di seminativi l'AIMA deve provvedere all'istruzione amministrativa e al pagamento individuale a circa 8.000 soggetti aventi diritto, ed eseguire quindi i relativi controlli, con carichi di lavoro facilmente immaginabili.

L'AIMA non è solo il braccio operativo delle decisioni comunitarie, ma anche lo strumento attraverso il quale lo Stato italiano gestisce tutti i piani tendenti a sostenere comparti agricoli che versano in crisi contingenti o finalizzati al miglioramento qualitativo dei prodotti, nonché attua gli interventi decisi dal Ministero degli affari esteri in materia di aiuti alimentari, dall'acquisto del prodotto sino alla fornitura a destino.

Le gestioni dei fondi nazionali e comunitari affidata all'AIMA, negli ultimi mesi, sono state al centro di interventi della Commissione CEE, della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali

similari, della Corte dei conti, oltre che della magistratura penale.

La politica agricola comunitaria (PAC), come viene attuata a partire dal corrente esercizio finanziario FEOGA, comporta una profondissima trasformazione della struttura degli aiuti comunitari, alla quale deve corrispondere un immediato adeguamento delle strutture operative dell'AIMA.

Tuttavia l'attuale assetto organizzativo dell'AIMA ha mostrato segni di inadeguatezza evidenziati, tra l'altro, nell'ultima relazione di sintesi propedeutica alla decisione della Commissione dell'Unione europea in data 25 novembre 1993, relativa ai risultati dei controlli per la liquidazione dei conti FEOGA, Sezione garanzia.

La Commissione non ha riconosciuto a carico del fondo medesimo un importo di lire 586.129.215.541, e la relazione citata ha evidenziato un insieme di disfunzioni riguardanti tra l'altro i seguenti punti:

- a) pagamenti sovente in ritardo;
- b) controllo degli stoccaggi inadeguato;
- c) controlli per i premi e gli aiuti talvolta tardivi.

È pur vero che una notevole quota dell'addebito comunitario riguarda la questione delle quote latte, tuttavia, nell'insieme, la relazione di sintesi evidenzia una inadeguatezza strutturale dell'AIMA alla quale non si può supplire con l'impegno dei singoli ma richiede una profonda riorganizzazione strutturale ed operativa.

La Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari - nella relazione di sintesi del 14 febbraio 1994 - ha esaminato, tra l'altro, il fenomeno delle frodi in danno del bilancio comunitario nel settore agro-alimentare, al fine di verificare

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

se la normativa di contrasto sia rispondente al notevole sviluppo di tale fenomeno negli ultimi anni.

È stato rilevato che la particolare forma degli illeciti che colpiscono i fondi nazionali e comunitari provocano effetti perversi di vario genere, ponendosi come causa di forte turbativa nel mercato internazionale e in quello interno, con ripercussioni indirette e che «gli operatori onesti incontrano sempre maggiori difficoltà ad attivare risorse in loro favore nei comparti in cui forte e diffusa è la frode».

La Commissione ha concluso i lavori ritenendo che «appare urgente la riforma dell'AIMA, che deve rimanere di natura pubblica, accentuando funzioni incisive di regolazione del mercato agricolo».

Non minori preoccupazioni di tenuta dell'Azienda traspaiono dall'ultima relazione annuale della Corte dei Conti sul bilancio dell'AIMA.

Il presente decreto-legge si colloca in necessitata consequenzialità con gli atti soprarichiamati ed intende fornire una immediata risposta alla esigenza di assicurare efficienza e trasparenza all'attività gestionale in questione, apportando quegli adeguamenti organizzativi e strutturali il cui ritardo non consente, già a partire dalla corrente annata agricola, di fronteggiare una tempestiva attuazione della PAC il cui successo ha come condizione imprescindibile la tempestiva corresponsione agli agricoltori italiani della integrazione al reddito.

Della necessità della riforma dell'AIMA si era del resto ben reso conto il legislatore che, all'articolo 6, comma 6 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, istitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, aveva posto, tra gli adempimenti da realizzare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, la presentazione al Parlamento di un disegno di legge di riforma dell'Azienda da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Non si sono però trascurate le finalità pubbliche che l'Azienda persegue, nè la sua natura di strumento di intervento e guida nell'economia nazionale, ed in particolare nel settore dell'agricoltura, che richiedono

uno stretto legame con lo Stato; tale legame è attuato con la presenza costante del Ministero delle risorse agricole nella duplice veste di rappresentante del Governo e Presidente del consiglio del nuovo Ente.

La struttura normativa prescelta utilizza lo strumento della delegificazione per quanto concerne l'individuazione della composizione e dei compiti degli organi dell'Ente.

È stata infatti riservata alla norma primaria solo l'individuazione dei compiti dell'Ente, la elencazione degli organi, la previsione di alcune disposizioni che, secondo i principi, possono essere dettate solo con atto normativo primario.

I regolamenti ministeriali che daranno corpo alla struttura interna dell'Ente sono emanati sentito il Comitato per le politiche agro-alimentari.

In effetti, la norma di cui al citato articolo 6 della legge n. 491 del 1993, prevede un'intesa con il Comitato ai fini della elaborazione del disegno di legge per la riforma dell'AIMA.

I motivi di necessità ed urgenza che conducono alla adozione immediata del presente decreto-legge impediscono la realizzazione della richiesta consultazione.

Ciò non implica una violazione nè della legge nè degli impegni politici.

Sotto il primo profilo si osserva che la legge n. 491 del 1993 ha rango di legge ordinaria, quindi modificabile da una successiva legge.

Sotto il secondo profilo la funzione della intesa con il Comitato per la emanazione dei regolamenti di fatto recupera la collaborazione Stato Regioni, atteso che il decreto-legge nella sua sostanza, si limita ad istituire l'EIMA, ad indicarne gli organi, ed a prevedere l'esercizio dei poteri spettanti al Consiglio di amministrazione fino alla costituzione dello stesso.

Tutta la struttura, e quindi le norme sostanziali di funzionamento, sono demandate ai regolamenti e quindi sono sottoposte anche dall'accordo a livello di Comitato.

L'articolo 1 trasforma quindi l'AIMA, che ha una attuale configurazione di amministrazione autonoma, in Ente per gli inter-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

venti nel mercato agricolo; Ente di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'AIMA. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private e dallo statuto.

Allo Stato, rappresentato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, spetta di dettare gli indirizzi programmatici, indicare gli obiettivi dell'attività dell'EIMA e controllare che l'Ente si adegui ai medesimi.

L'articolo 2, elencando le funzioni dell'EIMA, le divide tra quelle svolte in applicazione dei regolamenti comunitari e quella che danno attuazione agli obiettivi stabiliti dalla politica agricola nazionale, consentendo all'Ente, per il conseguimento dei propri fini, di partecipare ad organismi anche esteri ed a società nelle quali può assumere partecipazioni anche di maggioritarie.

L'articolo 3 e l'articolo 4 dettano la disciplina relativa al finanziamento e al patrimonio dell'Ente.

Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 elencano gli organi dell'Ente le cui funzioni di legge saranno specificate con i regolamenti ministeriali previsti dall'articolo 14. Il decreto-legge ha tenuto presente, in linea di tendenza, l'organizzazione delle persone giuridiche private; tuttavia al fine di mantenere, come più volte sottolineato, il legame tra lo Stato e l'Ente, ha attribuito al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la funzione anche di presidente del consiglio dell'EIMA, realizzando la presenza dello Stato all'interno della struttura, senza appesantirne la gestione.

La suddivisione dei compiti tra gli Organi è demandata al regolamento ed allo statuto, ma è apparso necessario individuare criteri di compatibilità per i componenti di tutti gli organi (articolo 5, comma 3), che possono essere previste solo con legge.

L'articolo 9 istituendo il comitato consultivo ne rinvia la composizione al regolamento.

Il collegio dei revisori, invece, è stato disciplinato più partitamente attesa la sua rilevanza sul processo del controllo e la necessità di coinvolgere il Ministero del tesoro.

Con riguardo all'ordinamento contabile dell'Ente l'articolo 11 prevede che, con lo statuto, vengano definite le modalità della gestione contabile e che un apposito ufficio interno, con le tecniche dell'*auditing* gestionale, accerti la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmatici, mentre la funzione di controllo è esercitata dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della medesima legge n. 259 del 1958.

Lo stesso articolo, ricordando che i bilanci dell'Ente sono sottoposti all'obbligo della certificazione, stabilisce che la mancata certificazione o l'assenza della dichiarazione di conformità del bilancio ai principi contabili importa la decadenza dell'amministratore o del direttore generale.

L'articolo 12, dopo aver affermato che il personale dell'Ente rimane iscritto nel comparto delle «aziende ed amministrazioni autonome dello Stato, con l'applicazione della disciplina dettata dal decreto ministeriale n. 29 del 1993, detta che in seguito alla nuova organizzazione dell'Ente, si provveda alla determinazione del fabbisogno di personale ed alla messa in mobilità secondo le procedure ordinarie del personale risultante in eccedenza.

L'articolo 13 affida al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato la rappresentanza in giudizio dell'Ente.

L'articolo 14 prevede l'emanazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, dei regolamenti ministeriali già ricordati.

L'articolo 15 prevede un meccanismo giuridico necessario per assicurare la transizione dalla Azienda all'Ente. In primo luogo appare indispensabile mantenere il vigore della legge istitutiva dell'AIMA e dello statuto regolamento sino alla emanazione delle nuove norme recate dai regolamenti.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le funzioni dell'attuale direttore generale sono quindi anche esse mantenute per la necessaria continuità.

Contestualmente, al fine di garantire la transizione sino alla definizione dei compiti e della composizione degli organi, vengono attribuiti al Ministro delle risorse agricole tutti i poteri e le attribuzioni già spettanti al consiglio di amministrazione dell'Ente; tali

poteri possono essere in tutto o in parte attribuiti ad un delegato.

Il presente decreto-legge non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, poichè il funzionamento dell'Ente continua ad essere finanziato secondo il meccanismo previsto dalla legge n. 610 del 1992, e pertanto non si predispone la relazione tecnica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 maggio 1994, n. 314, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.

Decreto-legge 25 maggio 1994, n. 314, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1994.

**Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo -
E.I.M.A.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare una nuova disciplina normativa per l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, trasformandola in Ente autonomo di diritto pubblico e provvedendo altresì al temporaneo commissariamento dell'Ente medesimo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA)
e disciplina della sua attività*

1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è trasformata in Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A., con sede in Roma, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e con personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato Ente.

2. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che sia disposto diversamente dalla legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

3. Lo statuto dell'Ente è predisposto dal Consiglio di cui all'articolo 7 ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di

seguito denominato Ministro, d'intesa con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

4. Il Ministro detta gli indirizzi programmatici, indica gli obiettivi e controlla che l'Ente si adegui ai medesimi.

5. L'Ente rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) e in particolare in quelli relativi al patrimonio e al personale.

Articolo 2.

Funzioni dell'Ente

1. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi nel settore agricolo e agroindustriale determinati dalla Unione Europea, in applicazione dei regolamenti comunitari, l'Ente:

a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti o organismi pubblici alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) cura, garantendo la massima celerità delle relative procedure, l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, aiuti al reddito, compensazioni finanziarie, integrazioni di prezzo e simili, anche avvalendosi della collaborazione delle regioni, stipulando con esse apposite convenzioni;

c) esercita tutti gli altri compiti affidatigli dalla legge e dai regolamenti della Unione Europea.

2. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola nazionale, l'Ente:

a) provvede alla gestione, nella fase dell'istruzione, del finanziamento e del controllo di tutti i piani di sostegno tendenti a sostenere comparti agricoli sia in situazioni di crisi contingenti, sia per l'attuazione di piani strutturali di miglioramento qualitativo dei prodotti;

b) gestisce l'intervento nazionale sul mercato e provvede alla vendita successiva del prodotto immagazzinato;

c) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agro-alimentari, disposte dallo Stato italiano, in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con gli altri Paesi; cura altresì l'esecuzione degli analoghi aiuti disposti dalla Unione Europea;

d) cura le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agro-alimentari, per la formazione delle scorte necessarie, e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno, nonchè alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari per scopi promozionali.

3. L'Ente, per il raggiungimento dei propri scopi, può partecipare ad organismi, istituti, enti pubblici o privati nazionali o esteri, nonchè a

società nelle quali può assumere partecipazioni di capitale anche maggioritarie.

Articolo 3.

Finanziamento delle attività

1. Le entrate dell'Ente sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato, per gli interventi nazionali, dai trasferimenti comunitari relativi al finanziamento delle attività di organismo di intervento, nonchè dagli altri introiti previsti dalla legge.

Articolo 4.

Patrimonio dell'Ente

1. L'Ente è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili.

2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle finanze, sono individuati i beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato da porre nella disponibilità dell'Ente.

Articolo 5.

Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il presidente;
- b) il consiglio;
- c) l'amministratore;
- d) il comitato consultivo;
- e) il collegio dei revisori.

3. La nomina, lo stato giuridico dei componenti e le relazioni tra gli organi dell'Ente sono disciplinati dallo statuto, per quanto non previsto dal presente decreto.

3. I componenti degli organi dell'Ente non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgono attività o studi nel settore agroindustriale. Il mandato dell'amministratore, dei membri del consiglio e del comitato consultivo è rinnovabile per il solo periodo successivo alla prima nomina.

4. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti spettanti all'amministratore ed ai componenti degli organi dell'Ente.

Articolo 6.

Il presidente

1. Il presidente è il Ministro; presiede il consiglio ed ha la rappresentanza legale dell'Ente, che può delegare all'amministratore.

Articolo 7.

Il consiglio

1. Il consiglio è nominato con decreto del Ministro.
2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti:
 - a) la durata, il numero dei componenti e la composizione del consiglio;
 - b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica di consigliere e le incompatibilità;
 - c) i compiti e le attribuzioni del consiglio.

Articolo 8.

L'amministratore

1. L'amministratore è nominato dal presidente.
2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti:
 - a) la durata dell'incarico;
 - b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica e le incompatibilità;
 - c) i compiti, le funzioni e le attribuzioni dell'amministratore;
 - d) i casi in cui l'amministratore può essere revocato dal presidente;
 - e) la possibilità per l'amministratore di rivestire anche la carica di direttore generale dell'Ente.

Articolo 9.

Il comitato consultivo

1. Il comitato consultivo, nominato con decreto del Ministro, è presieduto dal presidente, che può delegare a tale scopo l'amministratore.
2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti:
 - a) il numero dei componenti e la composizione del comitato;
 - b) i compiti del comitato.

Articolo 10.

Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre componenti iscritti nel Registro dei revisori contabili, designati:

a) uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, scelto tra gli appartenenti alla magistratura amministrativa o contabile o tra gli avvocati dello Stato, che ne assume la presidenza.

b) due dal Ministro del tesoro, scelti tra i dirigenti generali amministrativi in servizio, esperti in materia di revisione aziendale, appartenenti ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato, i quali, per la durata dell'incarico, sono collocati in posizione di fuori ruolo.

2. Sono altresì nominati due componenti supplenti, designati dal Ministro del tesoro e scelti tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato.

3. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro e dura in carica cinque anni.

4. Il collegio dei revisori verifica la regolarità delle scritture contabili, l'economicità, l'efficienza e l'efficacia della gestione ed analizza i processi decisionali ed esecutivi degli organi e degli uffici dell'Ente.

5. I revisori hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio.

6. Il collegio dei revisori riferisce al consiglio i risultati delle verificazioni effettuate e propone gli eventuali correttivi. Nel caso vengano accertate gravi irregolarità amministrative o contabili, il collegio riferisce direttamente al Ministro.

7. Sino alla costituzione del collegio dei revisori ai sensi del presente articolo, resta in carica il collegio nominato ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 610.

Articolo 11.

Ordinamento contabile

1. Con lo statuto sono definite le modalità di gestione contabile dell'Ente prevedendo, in particolare, la formulazione, con distinto riferimento ai compiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, di bilanci preventivi e consuntivi e la istituzione di un ufficio di controllo interno che accerta, in particolare, la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmatici, valutandone comparativamente i costi, i modi ed i tempi.

2. Il controllo della Corte dei conti è svolto, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della medesima legge.

3. L'Ente è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ad esso si

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni.

4. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, il bilancio dell'Ente è sottoposto a certificazione ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. La mancata certificazione o il rifiuto dei certificatori di rilasciare dichiarazione di conformità del bilancio ai principi contabili cui essi fanno riferimento importa la decadenza dall'incarico dell'amministratore e del direttore generale che hanno proposto il bilancio nella formulazione sottoposta alla denegata certificazione.

5. Per prevenire, accertare e reprimere le violazioni in danno dei fondi nazionali e comunitari, il sistema informativo è direttamente collegato con l'anagrafe tributaria e con i sistemi informativi ad essa connessi, anche ai fini del procedimento di fermo amministrativo; la Guardia di finanza ha libero ed autonomo accesso a schedari, archivi e documentazione comunque a disposizione dell'Ente. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

6. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui al comma 5 definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, prevedendo altresì il rimborso dei costi diretti sostenuti.

7. Non costituisce violazione del segreto d'ufficio lo scambio di informazioni tra i sistemi informativi di cui al comma 5.

Articolo 12.

Il personale

1. Al personale dell'Ente continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Lo stesso personale rimane iscritto nel comparto delle «Aziende e amministrazioni autonome dello Stato» di cui agli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, previa verifica dei carichi di lavoro, è determinato il fabbisogno di personale dell'Ente ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Il personale che, in seguito alla ricognizione di cui al comma 2, risulti in eccedenza, è posto in mobilità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

4. A seguito della ricognizione di cui al comma 2, il consiglio adotta, su proposta dell'amministratore, il regolamento dei servizi dell'Ente.

5. Il personale appartenente alle qualifiche funzionali non inferiori alla settima e non inferiori alla quinta, adibito con decreto del Ministro al servizio ispettivo, svolge, nei limiti e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalle leggi e dai regolamenti, le funzioni previste rispettiva-

mente dai commi primo e secondo dell'articolo 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

Articolo 13.

Rappresentanza in giudizio

1. Per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Ente si avvale dell'Avvocatura dello Stato.

Articolo 14.

Regolamenti di attuazione

1. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, è data attuazione a quanto disposto dagli articoli 7, 8 e 9.

Articolo 15.

Norme transitorie

1. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 14, comma 1, si applicano all'Ente, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, le quali sono abrogate, con effetto dalla medesima data, nelle parti esplicitamente individuate dai regolamenti stessi.

2. Sino alla costituzione del consiglio, il Ministro esercita i poteri e le attribuzioni già spettanti al consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. ai sensi della legge n. 610 del 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, anche attribuendoli, in tutto o in parte, ad un proprio delegato.

3. In attesa della adozione del regolamento dei servizi, il Ministro provvede alla riorganizzazione degli uffici e del personale dell'Ente, anche in deroga alle norme di cui alla legge n. 610 del 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985.

4. Sino alla nomina dell'amministratore, il direttore generale dell'A.I.M.A. svolge nell'Ente i compiti e le funzioni previste dalla legge n. 610 del 1982 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, nonché quelli delegabili ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui al presente decreto sono esenti da imposte e tasse.

Articolo 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI - POLI BORTONE - TRE-
MONTI - DINI - URBANI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI